APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 27

Il Regio demanio ha il diritto di vigilare, e controllare, nel modo piu' ampio ed assoluto, tutta la gestione del compendio, nonche' la relativa contabilita' o le documentazioni.

Un funzionario della Amministrazione delle finanze, nominato dal Ministro, indipendentemente dagli organi sociali di vigilanza propri della concessionaria, esercita, nell'interesse del Regio demanio, le funzioni di revisore di tutte le attivita' aziendali. In particolar modo esercitera' il controllo delle entrate e delle spese di gestione, nonche' quello sulle consistenze patrimoniali, sulle dotazioni e sulle scorte di magazzino, e relative sostituzioni in qualita' e quantita'.

Il revisore e' tenuto a riferire al Ministro per le finanze sul risultato delle sue attribuzioni. La concessionaria e gli organi sociali devono soddisfare a tutte le richieste del revisore, tenere a disposizione del medesimo atti, registri, contabilita' della gestione, per tutti i controlli, accertamenti, verifiche, sopraluoghi, che intendesse di fare.

Il revisore risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it